



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE

8-1//2023 N.R. Procedim. unit.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vito Colucci	Presidente
dott. Bianca Manuela Longo	Giudice
dott. Pasquale Velleca	Giudice est.

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. r.g. **8/2023** promosso da:

letti gli atti del fascicolo,

premesso che:

- con ricorso depositato il **23.01.2023** la società Murano s.r.l. (P.IVA 05097500655), in persona del legale rappresentante, con sede legale in Sarno (SA) alla via Luigi Buonaiuto n. 13/1, ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCII, la proposta di concordato in continuità ed il relativo piano (cfr. pag. 7 del ricorso);
- con provvedimento del 14.02.2023 veniva assegnato il termine di sessanta giorni (dunque, fino al 15.04.2023) per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano;
- con il medesimo provvedimento veniva fissata una cauzione di euro 10.000,00, regolarmente versata dalla proponente,
- con il medesimo provvedimento il dott. Vincenzo Grimaldi veniva nominato commissario giudiziale;
- con provvedimento del 14.02.2023 le misure protettive venivano prorogate fino 15.04.2023 e successivamente -giusto provvedimento del 27.06.2023 - fino al 27.10.2023;
- in data 14.06.2023 la proponente depositava la proposta di concordato preventivo in continuità diretta.

Considerato che:

- con decreto collegiale del 12.10.2023 (comunicato il 16.10.2023) veniva aperta la procedura di concordato preventivo, con fissazione del termine perentorio **di giorni quindici giorni** -

dalla comunicazione del presente decreto - **per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 20.000,00;**

- preso atto del mancato pagamento della cauzione, con provvedimento del 03.11.2023 è stata fissata l'udienza collegiale del 14.12.2023, ore 12:30, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
- in data 25.11.2023 la società proponente ha depositato l'atto di rinuncia alla procedura, sicché con provvedimento del 29.11.2023 è stata revocata l'udienza del 14.12.2023,
- in data 27.11.2023 il commissario giudiziale dott. Vincenzo Grimaldi ha depositato l'istanza di liquidazione del compenso.

Richiamate le previsioni di cui al d.m. n. 30/2012,

Tenuto conto che, come precisato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 15790/2023, *“ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l'attività svolta nelle due fasi anteriore e posteriore all'omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l'art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda delle diverse tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato [...] In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso del commissario giudiziale si effettua "tenuto conto dell'opera prestata", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del citato d.m.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime (richiamate dallo stesso art. 5) previste dall'art. 1 del citato d.m., e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, del citato d.m.”.*

Ritenuto potersi prendere quali parametri dell'attivo e del passivo quelli rispettivamente di euro 1.932.848,67 (indicato a pag. 27 dell'attestazione ex art. 87 cc.ii.) e di euro 5.262.060,40 (indicato a pag. 8 dell'attestazione ex art. 87 cc.ii.),

tenuto conto che, oltre alla consueta attività di vigilanza e controllo esercitata mediante relazioni informative, il commissario ha reso parere analitico in ordine al contenuto della proposta e del piano concordatario,

ritenuto doversi liquidare il compenso mediante applicazione dei valori inferiori a quelli minimi tabellari, stante la cessazione dell'incarico in una fase precedente alle operazioni di voto,

P. Q. M.

- 1) revoca** l'ammissione alla procedura di concordato;
- 2) dichiara** chiusa la procedura per intervenuta rinuncia da parte della società proponente;

3) **liquida** in favore del commissario Dott. Vincenzo Grimaldi euro 25.000,00 per compenso, oltre il rimborso spese generali su quanto complessivamente liquidato (5%), IVA e CPA come per legge;

4) **pone** il pagamento a carico della società proponente Murano s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

5) **autorizza** il commissario a chiudere il c/c intestato alla procedura e a trattenere l'importo presente sullo stesso quale parziale pagamento del compenso, rivolgendosi alla società proponente per il residuo.

Onera la cancelleria di procedere alla pubblicazione per estratto del presente decreto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII, nonché alla comunicazione alla società proponente, al commissario ed al P.M. sede.

Nocera Inferiore, 7-12-2023

Il giudice del.
dr. Pasquale Velleca

Il Presidente
dr. Vito Colucci

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
CANCELLERIA SEZIONI CIVILI
11 DIC 2023
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessia Pisapia